

## **TI\_GERICHTE 15.2021.129 vom 3. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2021.129](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2021.129)

FR: TI\_GERICHTE 15.2021.129 du 3 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 15.2021.129 del 3 maggio 2022

### **Regeste**

Minimo di esistenza. Computo delle spese accessorie dell'inquilino dell'escusso. Spese di riscaldamento. Spese di acqua, fognature e rifiuti. Spese connesse alle relazioni personali con i figli

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Il ricorrente chiede di aggiungere fr. 39.83 mensili supplementari alle spese di riscaldamento di 285.– riconosciute dall'UE nel suo minimo esistenziale, la metà della tassa per l'acqua potabile e della tassa rifiuti a carico della sua inquilina e la propria metà della tassa per l'uso della fognatura. Nelle sue osservazioni l'UE aderisce all'ultima domanda, ma non a quella relativa alla tassa per l'acqua potabile e per i rifiuti, per il motivo che il pignoramento verte sull'eccedenza mensile e non su una quota fissa, sicché per calcolare l'eccedenza pignorabile è determinante il minimo di esistenza riconosciuto all'escusso e non il suo reddito ipotetico massimo. Nella replica spontanea RI 1 ribatte che le spese accessorie fisse di fr. 250.–, tra cui rientrano il costo dell'acqua potabile e la tassa rifiuti, sono state conteggiate erroneamente come reddito.

#### **E. 3.1**

In principio, l'anticipo delle spese accessorie copre spese del locatore effettive, sicché non può essere considerato un suo reddito. Nel caso in esame, tuttavia, il contratto di locazione dell'appartamento semi-interrato all'inquilina PI 1 prevede, al punto 7, che la mensilità di fr. 1'250.– è suddivisa in fr. 1'000.– a titolo di pigione e di fr. 250.– per “spese accessorie fisse (senza conguaglio a fine anno)”. Qualora le spese accessorie effettive dell'inquilina siano inferiori a fr. 250.– mensili, l'escusso realizza un guadagno.

#### **E. 3.2**

È pertanto corretto computare l'importo fisso di fr. 250.– come reddito, ma le spese accessorie effettive assunte da RI 1 per conto dell'inquilina vanno dedotte dall'introito lordo, tranne le spese di elettricità inerenti all'appartamento semi-interrato, di pulizia annua della canna fumaria e del collegamento radio/TV/internet, che secondo il contratto di locazione sono a carico della conduttrice.

#### **E. 4**

Per quanto riguarda le spese di riscaldamento, il ricorrente chiede di aggiungere a quelle riconosciute dall'UE fr. 39.83 mensili, e più precisamente il costo della legna per la stufa-camino di fr. 6.50 e della manutenzione della stessa di fr. 33.30, evidenziando che secondo il punto II/2 della Tabella tutte le spese di riscaldamento vanno conteggiate, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata. A sostegno di questi due esborsi il ricorrente

allega le fatture per la legna di fr. 400.– (doc. 2) e dello spazzacamino di fr. 78.– (doc. 3) con i relativi giustificativi di pagamento, da cui risultano gli importi da lui rivendicati ( $400 : 12 = \text{fr. } 33.30$  e  $78 : 12 = \text{fr. } 6.50$ ).

#### **E. 4.1**

Nelle sue osservazioni al ricorso l'UE rileva che nel minimo di esistenza sono già stati conteggiati fr. 285.– per spese di riscaldamento mediante termopompa, sicché a suo parere spetta al ricorrente dimostrare che questo sistema di riscaldamento non è sufficiente a riscaldare l'intero edificio e che è quindi necessario l'impiego anche di una stufa-camino. Nella replica spontanea RI 1 ammette che la termopompa sarebbe sufficiente a riscaldare l'intero appartamento, ma ciò significherebbe dover impostare sempre la temperatura attorno ai 20 – 22 gradi, mentre per ragioni di risparmio energetico ritiene più opportuno, siccome l'appartamento è abitato da lui solo la sera per la maggior parte del tempo, regolare la termopompa al minimo e utilizzare la stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20 – 22 gradi quando gli fanno visita i suoi figli.

#### **E. 4.2**

Ora, se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese indispensabili connesse all'immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento), contributi di diritto pubblico e spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile (Tabella, ad II/1). Trattandosi di spese inevitabili connesse all'immobile devono essere considerate nel minimo vitale dell'escusso anche le spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella, ad II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e riferimenti citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, perché sono già considerate nell'importo base, pari a fr. 1'200.– mensile per una persona sola (Tabella, ad II/1), destinato a coprire le spese per i bisogni vitali.

##### **E. 4.2.1**

Nel caso di specie l'UE ha riconosciuto fr. 285.– per le spese di riscaldamento, composti di fr. 200.– per la “corrente termopompa”, fr. 25.– per la “manutenzione solare” e fr. 60.– per la “manutenzione termopompa”. Tali somme corrispondono alla documentazione trasmessa dall'escusso all'UE. Le fatture della SES non indicano però se si riferiscono al solo appartamento dell'escusso o a tutta la casa. Occorre al riguardo retrocedere l'incarto all'UE perché esegua i relativi accertamenti, le spese d'elettricità inerenti all'appartamento semi-interrato essendo a carico dell'inquilina (v. sopra consid. 3.2). Va d'altronde dedotto il costo dell'elettricità per la luce e la cucina, già compreso nel minimo di base (Tabella ad II/1), pari a fr. 60.– per una persona sola (sopra consid. 4 e sentenza della CEF 15. 2020.56 del 20 novembre 2020, consid. 3.2), ricordato che il divieto della reformatio in peius si applica infatti solo all'esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 145.2018.44 cdl 18 settembre 2018 consid. 9)

##### **E. 4.2.2**

Per quanto attiene alle spese supplementari per la legna e la manutenzione della stufa-camino, come rilevato dall'escusso nel ricorso le spese di riscaldamento vanno aggiunte all'importo di base mensile a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (v. sopra consid. 4.2). Evidentemente nel minimo esistenziale si può computare solo il costo dell'energia corrispondente alla produzione del riscaldamento indispensabile all'escusso e alla sua famiglia. Spese relative a garantire un comfort eccessivo non possono essere

riconosciute. Al riguardo regolare la termopompa al minimo e utilizzare la stufa-camino per alzare la temperatura fino a 20–22 gradi pare una soluzione adeguata dal profilo sia della sostenibilità economica e ambientale, sia dei bisogni di base dell'escusso e dei suoi figli. Siccome egli l'ha giustificato, seppur solo in seconda sede, stante l'onere dell'autorità di vigilanza di accertare d'ufficio i fatti con la collaborazione delle parti il costo di fr. 39.85 va aggiunto al minimo vitale.

## **E. 5**

Il ricorrente postula il computo della metà della tassa per l'uso delle fognature, di fr. 19.06, a titolo di contributo di diritto pubblico, e ne produce la fattura e il giustificativo di pagamento di fr. 457.45 per il 2021 (doc. 4), precisando che l'altra metà è invece compresa nella pigione corrisposta dall'inquilina dell'appartamento semi-interrato. Nelle sue osservazioni l'UE ha aderito a tale domanda.

### **E. 5.1**

In una decisione dell'11 marzo 2003 (inc. 15.2002.178, consid. 3), la Camera ha rifiutato di considerare nel minimo di esistenza la tassa di raccolta dei rifiuti e quella per l'uso delle canalizzazioni ritenendo che nulla giustifica il privilegio così concesso all'ente pubblico, anche perché non vi sarebbe alcuna garanzia che tali tasse gli vengano poi effettivamente versate. Tuttavia, come già ricordato (sopra consid. 3.2), secondo il punto II/1 della Tabella del 2009 vanno computate nel minimo esistenziale quali spese abitative del debitore che abita in casa propria anche i "contributi di diritto pubblico" calcolati sulla media mensile. Tra di essi rientra sicuramente la tassa per l'uso delle fognature (o canalizzazioni) (Jean-Jacques Collaud, *Le minimum vital selon l'article 93 LP*, RFJ 2012, 312 ad 2.3). La regola potrebbe invero prestarsi a critiche, dal momento che le imposte non sono assimilate a spese essenziali (v. Tabella, n. III), specie perché i creditori di diritto pubblico non godono di alcun privilegio rispetto agli altri creditori (DTF 95 III 42 consid. 3), e poiché il mancato pagamento delle tasse non ha quale immediata conseguenza la privazione dell'abitazione, ancorché l'escusso moroso si esponga all'iscrizione di un'ipoteca legale sul suo fondo. Siccome, tuttavia, la tassa per l'uso delle canalizzazioni è generalmente inclusa nelle spese accessorie dell'inquilino escusso (per la parte calcolata in funzione del consumo d'acqua) e nella pigione (per la parte fondata sul valore di stima del fondo), entrambe computabili in aggiunta al minimo di base (Tabella ad II/2; Collaud, op. cit., pag. 311 ad 2.2), il principio di parità di trattamento (cfr. DTF 129 III 527 seg. consid. 2.2) impone di conferire anche agli escussi che vivono in casa propria il diritto di aggiungere tale tassa al proprio minimo vitale.

### **E. 5.2**

Il ricorso merita quindi accoglimento su questo punto, il ricorrente avendo dimostrato di pagare la tassa. Al suo minimo esistenziale va aggiunta la metà della tassa per l'uso delle canalizzazioni, pari a fr. 19.05 (fr. 457.45 : 12 : 2), mentre la quota parte dell'inquilina va dedotta dal reddito da locazione dell'escusso, di fr. 1'250.– (sopra consid. 3.2). 6. RI 1 sostiene poi che devono essere conteggiati nel suo minimo esistenziale anche la tassa per l'acqua potabile di fr. 31.50 a carico dell'inquilina, siccome nella pigione di fr. 1'250.– che riceve sono comprese le spese accessorie e gli arriva una fattura unica per l'acqua. Come giustificativo produce una richiesta d'acconto per la tassa 2021 di fr. 378.– (doc. 5). 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Camera le spese per l'acqua potabile sono parte del minimo di base (tra altre: sentenze della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 consid. 4 e

15.2005.139 del 21 giugno 2006, RtiD 2007 I 853 n. 63c, consid. 3/c; del Tribunale cantonale di Friburgo 105 2021 40 del 6 luglio 2021, consid. 4; della Cour de Justice di Ginevra ACJC/1455/2021 del 9 novembre 2021 consid. 5.7.2; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 63 ad § 23). Al contrario delle spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, le spese per l'acqua potabile non sono citate invero esplicitamente al punto I della Tabella (la cui elencazione è tuttavia esemplificativa, dato che è seguita da un "ecc."), ma risultano indirettamente dalla menzione delle spese di sostentamento – che comprendono le bevande – di abbigliamento, biancheria e manutenzione dell'arredamento domestico – che includono la pulizia dei vestiti, dei locali e degli utensili di cucina – e d'igiene – comprensive della pulizia personale e dei sanitari (in merito alle prime due categorie: Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen , Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum und Neuanfang?, 1999, pagg. 301 seg.), mentre l'acqua per la piscina o l'inaffiamento del giardino non risultano costi indispensabili giusta l'art. 93 LEF. Anche se il costo dell'acqua potabile (e di trattamento delle acque di scarico), in media di fr. 225.– per anno e per persona ([www.frc.ch/decryptez-votre-facture-deau/](http://www.frc.ch/decryptez-votre-facture-deau/)) , è generalmente incluso nelle spese accessorie degli inquilini, esso non dovrebbe essere computato nel minimo vitale, dal momento che è già parte della base mensile, ciò che vale anche per gli escussi che vivono in casa propria (contra , ma senz'analisi particolare: C ollaud , op. cit., pagg. 311 seg. ad 2.2 e 2.3; Alfred Bühler , Betriebs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 647 ad 2/A/a ). 6.2 Nel caso specifico la tassa per l'acqua potabile non va pertanto aggiunta al minimo vitale del ricorrente, ma la metà della stessa, riferita al consumo dell'inquilina, di fr. 15.75 (ossia fr. 31.50 : 2), va dedotta dal reddito da locazione dell'escusso, di fr. 1'250.–

## **E. 7**

Analogo discorso vale secondo il ricorrente per la metà della tassa sui rifiuti, di fr. 10.58, per cui produce una fattura annuale del 2021 e il giustificativo di pagamento (doc. 6).

### **E. 7.1**

Secondo la giurisprudenza di questa Camera già citata, anche la tassa rifiuti è parte del minimo di base (sentenza 15.2021.89 consid. 4; Meier/Zweifel/Zaborowski/ Jent-Sørensen , op. cit., pag. 301; apparentemente contra : C ollaud , op. cit., pag. 312 ad 2.4; Bühler, op. cit., pag. 647 ad 2/A/a ). A seconda dei comuni, la tassa è percepita dai proprietari, che di solito la riportano nelle spese accessorie di eventuali inquilini, o direttamente dagli utenti, siano essi proprietari o inquilini. Ad ogni modo, come per le spese di acqua potabile e di scarico, essa non va computata una seconda volta come supplemento alla base mensile (e se del caso va quindi dedotta dalle spese accessorie), ciò che vale inoltre anche per la tassa sul sacco.

### **E. 7.2**

Nel caso concreto, la tassa rifiuti non va quindi aggiunta al minimo vitale del ricorrente, ma la metà della stessa, riferita ai rifiuti dell'inquilina, di fr. 10.70 (253.95 :

## **E. 12**

: 2), va dedotta dal reddito da locazione dell'escusso . 8. Il ricorrente postula l'aggiunta dei costi connessi all'automobile, di fr. 411.04, producendo i giustificativi di pagamento relativi al "prestito-leasing" , di fr. 314.13 (doc. 7), dell'assicurazione auto, di fr. 72.73 (doc. 8), dell'imposta di circolazione, di fr. 24.61 (doc. 9) e della benzina, che afferma essere di circa

fr. 100.– mensili. Egli specifica che l'auto gli serve per l'esercizio delle relazioni personali con i figli, che stanno da lui tutti i martedì sera fino a mercoledì dopo pranzo e un weekend su due da venerdì prima della cena a domenica dopo la cena, dovendoli portare a scuola (elementari di \_\_\_\_\_ e medie di \_\_\_\_\_) e agli allenamenti di unihockey ad \_\_\_\_\_ e di calcio a \_\_\_\_\_. Per lui è "impensabile" che i figli utilizzino i mezzi pubblici. A sostegno di tali allegazioni produce la convenzione che regola la vita separata in cui figura l'estensione del suo diritto di visita e le dichiarazioni dei figli in occasione della loro audizione dinanzi alla Pretura di Riviera il 13 ottobre 2021 (doc. 10). L'UE ha aderito anche a questa richiesta. 8.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell'art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5, sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l'escusso lo utilizzi per motivi d'ordine familiare come l'esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1 che rinvia alla sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 4.2, citata dal ricorrente). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, se per motivi di lavoro, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella, punto II/4/d). Se il veicolo è riconosciuto impignorabile, tutte le spese fisse e correnti connesse al suo uso devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a condizione però che ne sia comprovato l'effettivo pagamento (già citata 15.2019.59, consid. 4 infine): in particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing, oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla benzina e all'usura necessari per la percorrenza dei tragitti d'interesse (sentenza della CEF 15.2015.77 del 10 dicembre 2015, consid. 3.1 e sopraccitata 15.2015.16 consid. 4.3). Se l'escusso non dimostra le spese effettive da lui sopportate, esse vengono calcolate considerando la tariffa chilometrica ponderata (franchi al chilometro) determinata in funzione della Circolare CEF n. 39/2015 (comprensiva tra l'altro anche dell'imposta di circolazione, l'assicurazione RC e casco e la benzina), mentre le spese di leasing vanno conteggiate in aggiunta alle spese di trasferta (già citata 15.2021.19 consid. 4.2). 8.2 Nel caso di specie RI 1 non spiega precisamente quali tragitti percorre in auto per l'esercizio del diritto di visita. Egli è rimasto in quella che era l'abitazione coniugale in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, mentre la moglie si è trasferita in un appartamento a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_. Il figlio tredicenne D \_\_\_\_\_ (nato il 20 maggio 2009) frequenta la scuola media di \_\_\_\_\_ mentre l'altro figlio, M \_\_\_\_\_, di 7 anni (è nato il 3 maggio 2014), le elementari di \_\_\_\_\_. Non vi è quindi necessità di andare a prendere e riportare il primogenito a scuola, che dista 800 metri dalla casa paterna. Si giustifica tutt'al più la macchina per riportarlo con il fratello dalla madre la domenica sera, se non può venire lei a riprenderli o i figli prendere il bus. Per M \_\_\_\_\_ si giustificano al massimo quattro trasferte e mezzo (martedì in fine giornata, mercoledì mattina, mercoledì prima e dopo pranzo, e venerdì a fine giornata una settimana su due). Non è dato di sapere quanti allenamenti settimanali effettuano i figli e a quanti sono accompagnati dal padre. Ad ogni modo, volendo anche computare una trasferta settimanale ad \_\_\_\_\_ (28 km andata-ritorno), una a \_\_\_\_\_ (12 km andata-ritorno) e quattro e mezzo a \_\_\_\_\_ (67,5 km andata-ritorno: 7.5km x 4,5 x 2), ossia 107.5 km, tenuto conto di un consumo medio di 6.2l/100km e di un prezzo di fr. 2/1 le spese di carburante non supererebbero fr. 13.35. 8.3

Stante la mancanza di chiarezza sulla necessità e sulla quantificazione delle trasferte eseguite dall'escusso per i figli, occorre retrocedere l'incarto all'UE perché accerti le circostanze esatte della questione, in particolare procedendo a un nuovo interrogatorio di RI 1. 9. Infine il ricorrente chiede di tenere conto nel minimo vitale del fatto che i suoi figli passano da lui almeno una sera infrasettimanale in più dell'usuale diritto di visita della prassi ticinese, aggiungendovi fr. 72.– mensili, corrispondenti a due pasti fuori casa alla settimana il martedì a cena e il mercoledì a pranzo (di fr. 9.– per pasto x 2 x 4 settimane = fr. 72.–), oltre ad altri fr. 63.– mensili per pasti fuori casa durante le due settimane di ferie estive e la settimana di Natale, per un totale di fr. 135.–. Nelle sue osservazioni l'UE ha aderito alla richiesta del ricorrente. 9.1 Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo vitale (sentenze della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n. 55c, consid. 7, e dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città dell'8 gennaio 2001, BISchK 2001, 174; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF; Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 24 b ad art. 93 LEF). La frequenza del diritto di visita di un weekend su due corrisponde a quella abituale, che non dà diritto al debitore a un supplemento al minimo vitale (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.2). 9.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha quindi effettivamente diritto a un supplemento per i due pasti infrasettimanali e per il pernottamento supplementare rispetto all'usuale diritto di visita della prassi ticinese, ma non per le vacanze che sono invece conformi alla prassi normale. Il riferimento al supplemento per pasti fuori domicilio previsto dal punto II/4/b della Tabella non è pertinente, poiché i figli non mangiano fuori casa, bensì appunto a casa del padre. È più giusto riferirsi al supplemento per figli stabilito dal punto I/4 della Tabella (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 7B.145/2005 dell'11 ottobre 2005, BISchK 2006, 135, consid. 3.3), di fr. 600.– per D\_\_\_\_\_ e di fr. 400.– per M\_\_\_\_\_, dividendolo per 7 onde tenere conto che l'escusso li ha a casa circa un giorno alla settimana in più dell'usuale diritto di visita. Ancorché con un altro (e più corretto) calcolo, va accolta la richiesta del ricorrente di aggiungere fr. 135.– supplementari a questo titolo. 10. In definitiva il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che vanno aggiunte al minimo esistenziale del ricorrente le spese per la legna e la manutenzione della stufa-camino, di fr. 39.85 (sopra consid. 4.2.2), la metà della tassa per l'uso delle canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), così come le spese per i pasti e il pernottamento infrasettimanali dei figli, di fr. 135.– (consid. 9.2), dedotti fr. 60.– dalle spese di riscaldamento (consid. 4.2.1). La metà della tassa per l'uso delle canalizzazioni, di fr. 19.05 (consid. 5.2), per l'acqua potabile, di fr. 15.75 (consid. 6.2), e per i rifiuti, di fr. 10.70 (consid. 7.2), va dedotta dalla pigione di fr. 1'250.– pagata da PI 1 computata nei redditi del ricorrente (consid. 3.2). Per il resto l'incarto va retrocesso all'UE perché accerti se le fatture d'elettricità in base alle quali sono state calcolate le spese di riscaldamento si riferiscono solo all'appartamento da lui occupato o se comprendono anche il consumo dell'appartamento semi-interrato, fermo restando che nella seconda ipotesi la relativa quota dovrà essere depennata dal minimo vitale (consid. 4.2.1), e perché appuri, in particolare con un nuovo interrogatorio di RI 1, se l'automobile è indispensabile all'esercizio delle relazioni personali con i figli e quanti chilometri al mese egli percorre a tal scopo, stabilendo poi con un calcolo delle spese concrete fatte valere dall'escusso l'eventuale supplemento da riconoscergli quali spese di trasferte (consid. 8.2 e 8.3). Verificherà anche se il ricorrente non percepisce dalla \_\_\_\_\_ SA, a parte il salario computato dall'UE, altri redditi quale amministratore unico e (verosimilmente)

azionista della medesima. 11. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l'incanto è retrocesso all'Ufficio d'esecuzione, affinché proceda a ricalcolare il minimo esistenziale di RI 1 tenendo conto delle indicazioni contenute nel soprastante considerando 10 e dell'esito degli accertamenti ivi richiesti. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.